



Berna, 8 marzo 2013

Destinatari:

i Governi cantonali

Avamprogetto concernente una revisione parziale della legge federale sui diritti politici: apertura della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

l'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'avamprogetto per una revisione parziale della legge federale sui diritti politici.

Vi invitiamo a farci pervenire il vostro **parere entro il 30 giugno 2013**.

Il progetto concerne alcune modifiche, divenute ormai improrogabili, del diritto in materia di elezioni del Consiglio nazionale. Un maggior ricorso ai mezzi informatici durante la fase preparatoria, piuttosto breve, del rinnovo integrale del Consiglio nazionale dovrà permettere che, anche in futuro, esso possa essere organizzato in modo conforme alle prescrizioni, nonostante il continuo e costante aumento del numero di candidature, liste, congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.

Gli adeguamenti proposti sono i seguenti:

- I termini di presentazione delle candidature devono essere concentrati nel mese di agosto dell'anno delle elezioni, affinché sia possibile far pervenire agli elettori il materiale di voto nella quart'ultima settimana, anziché soltanto dieci giorni prima del giorno delle elezioni.
- I Cantoni devono avere la possibilità di chiedere un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre dei candidati, affinché sia loro sia la Cancelleria federale possano individuare per tempo candidature doppie.
- Tutti i candidati devono indicare il numero postale di avviamento accanto al loro luogo d'origine, affinché sia possibile stabilire rapidamente e in modo affidabile per via informatica che siano in possesso della cittadinanza svizzera.
- Anche nei Cantoni con sistema maggioritario, in cui non vige l'obbligo di annunciare le candidature, agli elettori devono essere fornite, per via elettronica e attraverso il Foglio ufficiale, le informazioni minime necessarie sulle candidature annunciate.



- Un disciplinamento suppletivo eviterà che la corretta attribuzione dei voti ottenuti dai candidati venga impedita da una doppia candidatura inammissibile.
- Per quel che concerne le statistiche relative al panachage, stilate dall'Ufficio federale di statistica e verso le quali vi è un forte interesse, è necessario creare una base legale chiara che possa adempiere anche i requisiti in materia di diritto di protezione dei dati.
- Come indicato dal Tribunale federale (nella decisione 1C_15/2012 consid. 1.3), l'eccezione alla regola della sospensione legale dei termini durante le ferie giudiziarie deve essere applicata anche ai ricorsi in materia di elezioni, analogamente a quanto previsto per le cause in materia di esecuzione e fallimento.
- Conformemente al mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale che ha fatto seguito alla non riuscita dei tre referendum contro le convenzioni concernenti l'imposta liberatoria con la Germania, il Regno Unito e l'Austria, il Consiglio federale propone di strutturare i termini per la raccolta delle firme a sostegno di un referendum o di un'iniziativa a livello federale e di introdurre l'obbligo per cui le firme che sono state presentate per l'attestazione del diritto di voto prima che sia trascorso l'80 per cento del termine previsto per la raccolta siano ritornate al comitato, munite dell'attestazione richiesta, prima che sia trascorso il 95 per cento del termine.
- Conformemente a un'iniziativa parlamentare, sostenuta dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, il riconteggio delle schede anche nel caso di votazioni dal risultato molto serrato verrà fatto dipendere dalla verosimiglianza di irregolarità.

In allegato vi facciamo pervenire l'avamprogetto della revisione parziale della legge federale sui diritti politici, incluso il rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere il vostro parere. La documentazione comprende anche l'elenco dei destinatari. Se lo desiderate, potete utilizzare il questionario strutturato allegato riguardante i punti principali del progetto. Esemplari supplementari della documentazione per la consultazione possono essere ottenuti all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Dopo la scadenza del termine di consultazione pubblicheremo in Internet i pareri pervenuti. Conformemente a quanto previsto dalla legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili senza barriere. Vi preghiamo pertanto di inviare il vostro parere, se possibile, in forma elettronica (preferibilmente in versione Word).

Vogliate inviare il vostro parere alla Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale ovest, 3003 Berna.



In attesa di poterlo leggere con vivo interesse, vi ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione.

Vogliate gradire i miei migliori saluti.

Corina Casanova
Cancelliera della Confederazione

Allegati:

- avamprogetto posto in consultazione e relativo rapporto esplicativo (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- elenco dei destinatari (d/f/i)
- questionario (d/f/i)
- comunicato stampa (d, f, i)